

Atto Costitutivo di Associazione

L'anno duemilatre, il giorno nove del mese di gennaio in Bonate Sotto, Piazza Duca d'Aosta n. 1, presso la sede del Municipio di Bonate Sotto, nella Sala della Giunta Comunale, sono presenti i signori:

Piffari Bruno, nato a Valbondione il 23 ottobre 1946, residente in Bonate Sotto, Via G.Galilei n.12, in nome e per conto del Comune di Bonate Sotto con sede in Bonate Sotto p.zza Duca d'Aosta nr.1, N.C.F.: 82000620169;

Galbussera Giancarlo, nato a Bonate Sotto il 17 settembre 1947, residente in Bonate Sotto, Via Del Risorgimento n.1, in nome e per conto dell'Associazione Calcio Bonate Sotto con sede in Bonate Sotto via G.Garibaldi nr.15, N.C.F.: 02174830162;

Facheris Fabrizio, nato a Bonate Sotto il 15 maggio 1958, residente in Bonate Sotto, Via V.Veneto nr.57, in nome e per conto dell'Associazione sportiva Gruppo Sportivo Bonate con sede in Bonate Sotto via G.Garibaldi nr.15, N.C.F.: 02188990168;

Colleoni Battista, nato a Bonate Sotto il 21 settembre 1940, residente in Bonate Sotto, Via G.Garibaldi n.22, in nome e per conto della Polisportiva Bonate Sotto sezione ciclismo con sede in Bonate Sotto via G.Garibaldi nr.15, N.C.F.: 02456810163;

Sangalli Giorgio, nato a Bonate Sotto il 28 febbraio 1947, residente in Bonate Sotto, Via Beata Caterina Cittadini n.6, in nome e per conto dell'Associazione Tamburello Bonate Sotto con sede in Bonate Sotto in via G.Garibaldi nr.15, N.C.F.: 02586510162;

Zappalaglio Cristoforo, nato a Pumenengo il 16 settembre 1952, residente in Ambivere, Via Cavour nr.26, in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliera Treviglio con sede in Treviglio, piazzale Ospedale nr.1 N.C.F.: 02585580166;

Detti componenti, col presente atto convengono e stipulano quanto segue.

ART.1) - È costituita fra i suddetti componenti una Associazione denominata: "**ASSOCIAZIONE AGORA'**", ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile.

ART.2) - L'Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo principale di promuovere le attività sportive, del tempo libero, culturali, di valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione si propone di organizzare le seguenti attività:

- promozione di attività sportive in genere, gestione di impianti sportivi di proprietà privata e/o pubblica, organizzazione di manifestazioni sportive o comunque legate alla pratica dello sport;
- organizzazione di attività del tempo libero rivolte principalmente ai cittadini di Bonate Sotto, in collaborazione e con il concorso economico di privati e di enti pubblici;
- attività culturali diverse, consistenti anche nella gestione di spazi e strutture di proprietà privata e/o pubblica, nella organizzazione di manifestazioni e iniziative che coinvolgano soggetti privati, strutture ed enti pubblici;
- attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, anche in collaborazione e/o in convenzione con enti pubblici e privati.

ART.3) - L'Associazione ha la sua sede legale in Bonate Sotto, attualmente presso gli impianti sportivi comunali in via G.Garibaldi n.15.

ART.4) - L'Associazione, oltre che dal presente atto costitutivo, è retta dalle norme contenute nello Statuto, formato da ventiquattro articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART.5) - L'Associazione è dotata di un patrimonio iniziale costituito da una somma in denaro pari a Euro 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila), versata dai soci fondatori come segue: il Comune di Bonate Sotto ha costituito il fondo di dotazione pari a € 5.000,00 mediante emissione di assegno circolare non trasferibile intestato all'Associazione tratto sulla Banca Popolare di Sondrio – sportello di Bonate Sotto.

ART.6) – E' socio di diritto il Comune di Bonate Sotto. Sono soci ordinari gli enti pubblici e privati, le associazioni locali nel settore sportivo, culturale, del tempo libero, ecologico - ambientale e sociale.

Sono soci sostenitori coloro che concorrono mediante elargizioni in denaro o con altri mezzi ad arricchire il patrimonio dell'Associazione permettendone lo sviluppo e la continuità.

ART.7) - La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

ART.8) - Nella prima applicazione dello Statuto, e in attesa della creazione degli organi statutari, i Soci qui riuniti, fungono da Assemblea e nominano quali membri del Consiglio Direttivo, per il primo biennio i Signori:

- **Sangalli Giorgio**, nato a Bonate Sotto il 28 febbraio 1947, residente in Bonate Sotto, Via Beata Caterina Cittadini n.6;
- **Locatelli Paolo**, nato a Ponte S.Pietro il 21 marzo 1973, residente a Bonate Sotto Via C.Colombo nr.5;
- **Bravi Olimpio**, nato a Riviera d'Adda il 5 settembre 1966, residente a Solza Via D.Alighieri nr.4;

A Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato il Signor Locatelli Paolo nato a Ponte S.Pietro il 21 marzo 1973 ed a Vice Presidente il Signor Bravi Olimpio nato a Riviera d'Adda il 5 settembre 1966.

ART.9) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2003.

ART.10) - Il Presidente del Consiglio Direttivo resta fin da ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per avviare l'attività dell'Associazione.

I Signori comparenti sottoscrivono il presente atto e lo statuto allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

STATUTO

Dell' Associazione AGORA'

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi dell'Art.36 e segg. del Codice Civile un'Associazione non avente fini di lucro, basata sui principi di partecipazione volontaria e di solidarietà, denominata "**ASSOCIAZIONE AGORA'**", con sede a BONATE SOTTO via G.Garibaldi nr.15; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 – OGGETTO E SCOPO

L'associazione ha per oggetto esclusivo la promozione delle attività sportive, del tempo libero, culturali, di valorizzazione della natura e dell' ambiente.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività specifiche sopraelencate, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse; in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'associazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Associazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 – ATTIVITA' PRINCIPALI

Per il conseguimento degli obiettivi di cui all' Art. 2 l'Associazione si propone di predisporre e gestire strutture con spazi ed ambienti a ciò idonei e di operare avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie dei propri aderenti, organizzando le seguenti attività:

- promozione di attività sportive in genere, gestione di impianti sportivi di proprietà privata e/o pubblica, organizzazione di manifestazioni sportive o comunque legate alla pratica dello sport;
- organizzazione di attività del tempo libero rivolte principalmente ai cittadini di Bonate Sotto, in collaborazione e con il concorso economico di privati e di enti pubblici;
- attività culturali diverse, consistenti anche nella gestione di spazi e strutture di proprietà privata e/o pubblica, nella organizzazione di manifestazioni e iniziative che coinvolgono soggetti privati, strutture ed enti pubblici;
- attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, anche in collaborazione e/o in convenzione con enti pubblici e privati.

Art. 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo e per un tempo illimitato.

Art. 5 – SOCI – ADESIONI - ESCLUSIONI

Possono aderire alla Associazione persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private che ne facciano richiesta alla stessa. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) **soci fondatori:** le associazioni locali che sottoscrivendo l'atto di costituzione danno vita all'Associazione e partecipano attivamente alla vita e alla gestione dell'Associazione; il Comune di Bonate Sotto è socio fondatore dell'Associazione;
- b) **soci ordinari:** sono soci ordinari gli Enti pubblici e privati, le Associazioni locali nel settore sportivo, culturale, del tempo libero, ecologico ambientale e sociale; i soci ordinari, oltre a condividere i principi e gli scopi sociali, partecipano attivamente alla vita e alla gestione dell'Associazione stessa, pagano la quota associativa annuale stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto in Assemblea;
- c) **soci sostenitori:** tutti i soci che concorrono mediante elargizioni in denaro o con altri mezzi ad arricchire il patrimonio dell'Associazione permettendone lo sviluppo e la continuità; partecipano alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

La qualifica di associato da diritto alla partecipazione a tutte le attività sviluppate dall'Associazione e comporta l'osservanza dello statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Le Associazioni, gli Enti pubblici e privati partecipano all'Associazione per il tramite di un legale rappresentante o di un delegato in via continuativa; la delega dovrà risultare per atto scritto depositato prima dell'Assemblea, ovvero essere contenuta nell'atto costitutivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Le domande di ammissione dovranno essere esaminate entro 30 giorni dalla presentazione e decorrono dopo 30 giorni dall'accoglimento della domanda.

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale il cui importo sarà determinato annualmente dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. È fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte, su delibera del Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio direttivo.

La qualifica di associato si perde per decadenza qualora non venga provveduto al rinnovo della tessera sociale.

La qualifica di associato si perde inoltre per recesso, per sospensione ed esclusione o per causa di morte.

Della perdita della qualità di associato dovrà essere fatta annotazione sull'apposito libro degli associati.

L'esclusione o la sospensione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti dell'Associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle eventuali deliberazioni formalmente adottate dagli organi delle associazioni;
- che, in qualunque modo arrechi danni gravi, morali e materiali all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di ammissione, sospensione ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata. L'associato può ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La decisione sull'argomento deve avvenire nella prima riunione utile ed è inappellabile.

Le vicende relative all'acquisto e alla perdita della qualifica di associato vengono annotate nel libro dei soci. Il libro dei soci è consultabile da tutti gli aderenti all'Associazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma secondo del presente articolo.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il Comune di Bonate Sotto, in qualità di socio fondatore dell'Associazione ed in vista degli scopi che la stessa persegue nell'interesse pubblico e per la gestione di pubblici servizi privi di rilevanza industriale, costituisce un fondo di dotazione finalizzato alla gestione dei servizi che verranno affidati direttamente all'Associazione.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 7 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività:

- a) dal fondo di dotazione costituito dal Comune di Bonate Sotto;
- b) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- c) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) dai contributi da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere e società di qualsiasi tipo e natura;
- g) da introiti da manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.
- i) da introiti derivanti da convenzioni;
- j) da donazioni e lasciti testamentari;

k) da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo; ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o suo delegato e del Segretario.

Art. 8 - QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione pro-quota.

Art. 9 - BILANCIO E RENDICONTO

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un bilancio preventivo ed un rendiconto economico e finanziario. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. I bilanci sono soggetti a pubblicità attraverso l'esposizione nei locali sede dell'Associazione e saranno depositati presso la sede stessa per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 10 - AVANZO DI GESTIONE

Eventuali avanzi di gestione verranno destinati per il 20% a fondi di riserva ordinaria e, per la parte residua, a fondi di riserva da utilizzarsi per coprire eventuali disavanzi di gestione e per sostenere ogni iniziativa tendente al perseguimento delle attività istituzionali e complementari.

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione dovrà provvedere alla tenuta obbligatoria, mediante deposito presso la propria sede, dei seguenti libri e registri:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il libro degli Associati conterrà l'elenco nominativo degli iscritti all'Associazione, distinti per categorie; conterrà altresì l'indicazione delle quote associative versate.

Il registro delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo contiene l'estratto dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che vengono trascritti a cura del Segretario o, in mancanza, della persona che svolge tale mansione.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei Garanti.

Art. 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax). In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 5 giorni.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile dei Soci fondatori e ordinari.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, per i quali sussiste il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile.

I soci non possono essere rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, con votazione palese. Per argomenti di particolare rilevanza ed a tutela della riservatezza di persone, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea, da scriversi nel registro delle assemblee, sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i Consiglieri presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

Art. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (nel caso in cui sia prevista l'obbligatorietà per legge di detto organo);
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
- decidere in ordine ai ricorsi presentati dai soci dichiarati decaduti o esclusi, di cui al precedente art.5.
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza..

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea ordinaria all'inizio del mandato. Uno dei Consiglieri viene nominato dall'Amministrazione Comunale.

I componenti del Consiglio direttivo vengono nominati, di norma, tra i soci iscritti all'Associazione. I componenti del Consiglio che non rivestono la qualifica di soci, al momento della nomina, acquistano la qualifica di soci sostenitori.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente; nomina, altresì, il Segretario che fungerà anche da responsabile contabile e amministrativo dell'Associazione. Il Segretario deve essere nominato tra i soci dell'Associazione e partecipa al Direttivo senza diritto di voto.

Nelle ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, l'Assemblea nella prima riunione utile provvede alla sua sostituzione.

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno uno dei componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto o telefonico almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da riportarsi nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura del Segretario.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'atto costitutivo dell'Associazione nominerà il primo Consiglio Direttivo, stabilendone altresì la durata.

Art. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- attua le direttive dell'Assemblea;
- propone modifiche allo Statuto;
- elabora i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- elegge il Presidente e il Vice-Presidente;
- convoca, attraverso il Presidente, l'Assemblea degli associati;
- determina l'entità delle quote associative annuali da sottoporre all'Assemblea;
- delibera l'adesione ad altre associazioni od organismi aventi finalità analoghe a quelle indicate nello Statuto;
- delibera le convenzioni ed i contratti che impegnano l'Associazione;
- fissa le norme regolamentari per il funzionamento dell'Associazione;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- nomina il Segretario che dovrà essere scelto tra i soci, su indicazione del Presidente;
- svolge tutti gli altri compiti non rientranti nelle competenze esclusive dell'Assemblea e del Presidente;
- assume il personale strettamente necessario per le attività non assicurate dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal Bilancio;

I membri del Consiglio direttivo saranno dichiarati decaduti dal Consiglio stesso in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti; dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente, sentiti il Vice Presidente ed il Segretario, può assumere in casi di particolare urgenza provvedimenti che, comunque, vanno ratificati alla prima riunione del Consiglio direttivo.

Il Presidente:

- ha la firma di tutti gli atti dell'Associazione nei confronti di terzi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora i proventi dell'Associazione superino gli importi stabiliti dalla legge, l'Assemblea nominerà un Collegio dei Revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non soci. Qualora la legge lo imponga, i Revisori effettivi dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili.

In caso di nomina, il Collegio provvede ai seguenti adempimenti:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi per i revisori dei conti;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazioni trascritte nell'apposito registro dei revisori dei conti.

Art. 19 - COMPENSI

Le cariche sociali e le prestazioni degli aderenti sono, di norma, gratuite. L'Assemblea potrà determinare la corresponsione di un compenso agli Amministratori per le attività svolte.

E' fatto salvo il rimborso spese direttamente sostenute nell'espletamento degli incarichi associativi, dietro presentazione di giustificativo fiscalmente valido.

Art. 20 - SEGRETARIO

Il Segretario dell'associazione è nominato tra i soci dell'Associazione dal Consiglio direttivo e dura in carica un triennio.

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- funge da responsabile contabile e amministrativo dell'Associazione.

Art. 21 - COLLEGIO DEI GARANTI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare le controversie per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto insorte tra i soci e gli organi dell'Associazione;
- giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedura e il suo logo è inappellabile, ai sensi dell'art.806 e seguenti del Codice di procedura Civile, semprechè le controversie siano originate dall'attività associativa e non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia.

Art. 22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati presenti appartenenti alle categorie dei Soci fondatori e dei Soci ordinari.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, nella persona del Presidente pro-tempore, che svolgerà il relativo mandato coadiuvato dal Vice Presidente.

L'eventuale avanzo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe operante sul territorio di Bonate Sotto o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla vigente legislazione e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno tre soci fondatori e/o ordinari. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 24 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo 18 agosto 2000 nr.267.